STATUTO

E

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DRAMMATICA ITALIANA

DI

MUTUO SOCCORSO

APPROVATA CON LETTERA MINISTERIALE

DEL 19 OTTOBRE 1865

NAPOLI
TIPOGRAFIA ROCCO
Via Pignatelli a S. Giov. Maggiore, 15.
1874.

Firenze, 19 Ottobre 1865

MINISTERO DELL' INTERNO
GABINETTO PARTICOLARE
DEL MINISTRO
N. 292.

Onorevole Signore

In risposta alla sua pregiatissima, mi pregio parteciparle che il Governo vede con piacere la istituzione della Società di mutuo soccorso fra gli artisti drammatici, formatasi mercè le sue cure e quelle di varii suoi colleghi.

L' arte drammatica, che è stata sempre con onore rappresentata in Italia, e che ora la è con maggior lustro da lei e da' suoi egregi compagni, non può che vantaggiarsi da siffatta istituzione alla quale si augura lungo e rapido progresso.

Gradisca intanto il sentimento d' alta stima colla quale mi proferisco.

Suo Devotissimo
FIRMATO — NATOLI

Firenze
Onorevole Signore
Cav. Tommaso Salvini

CENNO STORICO

Da gran tempo il bisogno di associarsi in mutuo soccorso occupava la mente della maggior parte degli artisti drammatici.

L'iniziativa di un fatto così giovevole ad essi e tanto conforme al progresso della odierna civiltà, arditamente assunsero alcuni artisti residenti in Napoli. All'uopo convennero i colleghi tutti, dimoranti nella stessa città, in generale riunione (1), e dopo solo due tornate preparatorie si nominò di comune accordo un comitato presidenziale provvisorio.

La compilazione dello statuto che gettar dovea le basi di questa Società venne affidata ad una commissione di sedici socii.

Dopo tre mesi lo statuto fu presentato dalla commissione al comitato, che, fattolo studiare da un consiglio di revisione all'uopo nominato, lo sottopose alla pubblica discussione in diverse assemblee generali; e finalmente la sera del 15 marzo 1865 venne lo stesso approvato a grande maggioranza dagli artisti drammatici residenti in Napoli ed a tale scopo convocati.

(1) 9 novembre 1864.

PROGRAMMA

Vis unita fortior: questo assioma, che rese Roma signora del mondo, fu sempre dai despoti stranieri nell'Italia conculcato e distrutto. *Divide et impera!* fu per essi la massima contraria, che, sventuratamente per noi, trionfò. Epperò questo principio, che per secoli si è mantenuto sepolto nel cuore degl'Italiani mercè la più o meno efferata tirannide, risorge ora gigante a rivendicare la libertà e dignità della nostra bella patria, finora schiava di barbare ed oltramontane dinastie. Nella unione non solo sta la forza fisica, ma benanche la forza morale e civile, che fondata sopra principii filantropici ed umanitarii, costituisce il benessere civile e sociale delle famiglie e quindi delle nazioni.

Imperocchè l'unione equilibra nella sua massa le forze, le suscettibilità, i mezzi che tendono a promuovere l'educazione morale e politica dell'individuo, solleva la mente ed il genio dall' avvilimento o dalla miseria, coltiva l'ingegno per la prosperità della scienza e delle arti,

allontana dal vizio e dalle turpitudini, che abbrutiscono la specie umana; fa insomma dell'individuo un buon padre di famiglia, un ottimo cittadino, un valoroso sostegno della patria.

Questo principio, già messo in pratica da molte altre classi della società, per noi artisti è rimasto finora una semplice teoria.

Ebbri dal piacere del risorgimento italiano, ci siamo finora consolati a vagheggiarlo. Ma fa d' uopo pensare a sostenerlo, ed il sostegno sta nell'associazione anche della nostra classe.

Quest' arte nobile, che studiando ed imitando la natura, istruisce con l' esempio ed educa la società a nobili sentimenti, che le porge il tristo quadro del vizio sol per aborrirlo e condannarlo, che guida al benessere sociale, quest' arte anch' essa dev' essere sorretta e promossa al pari delle altre, sì pel bene della società stessa, che per la migliore condizione di noi altri artisti.

Provvediamo pure alla nostra età senile ed ai serii inconvenienti di una vita giovanile mal consigliata! L'unione solo può educarci e sovvenirci nei bisogni. Essa ci migliora di condizione e ci fa liberi ed indipendenti, tanto come artisti, che come cittadini.

Uniamoci adunque anche noi, fratelli artisti, in un nucleo che aver deve per iscopo il mutuo soccorso, poichè in esso troveremo tutti i suindicati vantaggi morali, civili e politici che offre l' unione; e se vi concorreremo

tutti con quella concordia e fratellevole fiducia, che è il vero sostrato delle associazioni, noi raggiungeremo la meta dei nostri desiderii, qual'è quella di migliorare la nostra condizione morale, civile e politica, e così ben meriteremo dal paese: giacchè appunto dal miglioramento morale, civile e politico di tutte le classi della società, dipende l'avvenire della nostra patria l'Italia!

STATUTO

SCOPO DELLA SOCIETÀ

Lo scopo della Società è di riunire tutti gli artisti drammatici italiani d'ambo i sessi come in una sola famiglia, affine di migliorarne la condizione civile ed artistica mediante il mutuo soccorso.

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. — La Società avrà un Presidente onorario perpetuo che verrà eletto in assemblea generale, e potrà essere prescelto anche fra coloro che non appartengono alla Società. Intervenendo alle riunioni generali, avrà il dritto di reggere le sedute.

Art. 2.—La Società sarà rappresentata, nella parte artistica, economica e morale, da un Consiglio di amministrazione composto di un Presidente effettivo, due Vice-presidenti, quattro Consiglieri, un Censore, un Cassiere ed un Segretario.

Art. 3. — Oltre la rappresentanza così costituita, verranno nominati uno o più socii residenti in ciascuna

provincia d'Italia, secondo l'importanza della stessa, ai quali si darà il titolo di SOCII RELATORI.

ART. 4.—Tutti i socii sono eleggibili a qualunque carica.

ART. 5. — Le cariche saranno annuali. È però ammessa la riconferma.

Esse saranno onorarie e gratuite, meno il Segretario e gl'impiegati subalterni, ai quali sarà corrisposto lo stipendio mensile fissato dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 6. — Nessuno potrà sostenere duo ufficii contemporaneamente.

ART. 7.—La Società riunita in assemblea generale elegge con votazione segreta il Presidente, i Vice-presidenti, i Consiglieri, il Cassiere ed il Censore.

ART. 8. — Al Presidente effettivo è devoluta la nomina dei socii relatori, come pure del Segretario, del Vice-segretario e del bidello.

Questi ultimi non potranno essere rimossi, se si eccettui il caso che per inadempimento ai loro obblighi non diano seria cagione di rimozione. In tale circostanza il Presidente domanderà il parere degli altri componenti del Consiglio.

ART. 9. — La rappresentanza sociale risiederà in Napoli.

ART. 10. — Saranno ammessi a far parte della Società tutti gli artisti drammatici italiani idonei nell' esercizio dell' arte, e che non traggano profitto da altra professione o mestiere, gli autori drammatici nell'esercizio o proseguimento della loro carriera, i capicomici, non che i rammentatori, macchinisti e trovarobe. Tutti debbono godere una fama non contestata di probità.

ART. 11. — Ogni socio può essere espulso dal seno della Società per fatti disonoranti, o per inadempienza agli obblighi assunti, o per aver lasciato per sempre l'eser-

cizio dell'arte, con decisione motivata dal Consiglio di amministrazione (1).

Art. 12. — L'istituzione del mutuo soccorso riguarda i soli individui accennati nell' art. 10.

Non è però vietato ad altri onorevoli cittadini di concorrere a quest' opera filantropica.

CAPO II.

ONERI E VANTAGGI DEI SOCII

PARTE I.

ONERI

Art. 13. — I socii sono ripartiti in tre diverse categorie; cioè:

Socii effettivi.
Socii onorarii contribuenti.
Socii acclamati

Art. 14. — Socii effettivi sono tutti quelli accennati nell' art. 10.

Essi saranno tenuti a contribuire un'annua prestazione, la quale sarà di due categorie:

di lire quaranta, se il socio goda un annuo provento di lire 4000.

di lire venti, se il suo provento sia inferiore a questa cifra.

(1) Gli articoli 10 e 11 del vecchio Statuto riguardanti l'agenzia ed il giornale furono soppressi nell'assemblea generale del 18 dicembre 1872.

Art. 15. — I capicomici non artisti e gli autori drammatici sono socii di prima categoria.

Art. 16. — Ciascuno degl'individui enumerati nell'articolo 10 che intenda far parte della Società deve pagare, oltre l'indicata prestazione, una tassa di entrata così proporzionata:

a) Sino all' età di 20 anni i giovani artisti saranno ammessi nella Società senza pagamento di tassa veruna, ma dietro l' invio di sole cinque o dieci lire, secondo la categoria alla quale devono appartenere, che varranno come pagamento del primo trimestre.

b) Dai 20 ai 30 la tassa sarà di lire venti per quelli di prima categoria, di lire dieci per quelli di seconda.

c) Dai 30 ai 40 di lire 40 per quelli di prima, di lire 20 per quelli di seconda.

d) Dai 40 ai 50 di lire 80 per la prima, di lire 40 per la seconda categoria.

e) Compiuti gli anni 50 non si avrà più dritto ad essere ammessi.

La domanda dei novelli socii sarà perciò accompagnata dalla fede di nascita (1).

f) I novelli socii, oltre la fede di nascita, dovranno presentare una fede di un professore primario di una principale città d' Italia constatante l' ottimo stato di loro salute. Il Consiglio d' amministrazione è sempre facoltato a sottoporre a novella visita medica il nuovo socio, prima di accordargli il diploma, avvalendosi a tal uopo di un professore di speciale fiducia della Società (2).

(1) Dall'alinea *a* fino a questa chiamata sono aggiunte fatte allo Statuto con voto dell'Assemblea generale del 28 febbraio 1868.

(2) Quest'altra aggiunta fu approvata con voto dell'Assemblea generale del 18 dicembre 1872.

Art. 17. — Coloro che vorranno far parte della Società invieranno al Consiglio d'amministrazione assieme alla domanda di ammissione il relativo diritto d'entrata: *È fatta però facoltà al Consiglio di accordare a chi ne farà dimanda il pagamento del diritto d'entrata a rate mensili, in modo però che l'ammontare dello stesso venga estinto nel periodo di un anno* (1).

Art. 18. — Socii onorarii sono quei cittadini estranei all'arte che, senza pretendere alcun vantaggio, concorrano generosamente ad incoraggiare l'istituzione del mutuo soccorso, col loro appoggio morale e con una prestazione pecuniaria.

Art. 19. — Questa prestazione è di lire venti annuo, con pagamento anticipato.

Art. 20. — Socii acclamati sono quei cittadini benemeriti che, avendo titolo alla riconoscenza delle arti in Italia, vengono acclamati dalla Società riunita in assemblea.

Essi soli non hanno obbligo a veruna contribuzione.

Art. 21. — Ogni socio indistintamente ha il dovere di contribuire al mutuo soccorso intellettuale e morale, sempre che venga richiesta l'opera sua, purchè ciò non dissesti i propri interessi.

PARTE II.

VANTAGGI

Art. 22. — Il mutuo soccorso che la Società offre ai socii effettivi resta determinato nelle circostanze e nelle proporzioni seguenti cioè:

(1) Il periodo segnato in corsivo fu aggiunto con voto dell'Assemblea generale del 9 agosto 1873.

a) Ad ogni socio effettivo in istato di *bisogno assoluto*, che, per grave età o per infermità cronica, sia riconosciuto inabile all'esercizio dell'arte, sarà accordata per dritto una pensione giornaliera non maggiore di lire tre.

b) Qualora il socio effettivo in istato di *bisogno assoluto* avesse contribuito per dodici anni consecutivi esattamente i suoi pagamenti, avrà dritto al massimo della pensione giornaliera, non mai maggiore di lire cinque.

c) Alla vedova di un socio effettivo, la quale non sia iscritta nei ruoli della Società e che si trovi in istato di *bisogno assoluto*, verrà accordata per una sola volta una sovvenzione di lire cento, ove però il marito si trovi all'epoca della morte in corrente coi pagamenti.

d) Ad ogni fanciullo orfano di un socio effettivo, riconosciuto privo di mezzi di sussistenza, verrà accordato, fino che avrà raggiunto il 15° anno, un assegno giornaliero che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione: quale assegno verrà rimesso a chi legittimamente lo rappresenta, al fine di provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione. Qualora costasse che lo assegno fosse altrimenti applicato, cesserà di fatto e sarà provveduto all'orfano con i mezzi più ovvii che la circostanza richiederà.

e) Quel socio effettivo in istato di *bisogno assoluto*, che si trovasse senza scrittura, potrà rivolgersi al Consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad un soccorso provvisorio, quante volte abbia autentici attestati, che provino trovarsi esso in tale posizione per mera disgrazia e non per irragionevole amor proprio, o per riprovevole condotta.

Questo soccorso non potrà mai eccedere le lire due giornaliere e sarà accordato per un tempo equo a prudenza del Consiglio.

f) Ogni socio effettivo in istato di bisogno assoluto, al quale per malattia temporanea venisse sospeso lo stipendio dal capocomico, avrà dritto ad un sussidio giornaliero durante la sospensione.

Tale sussidio non potrà eccedere le lire tre.

Lo stato morboso verrà certificato da un medico destinato dal Consiglio o dal corrispondente socio relatore.

g) Quel socio effettivo, che fosse colpito da imprevedute ed eccezionali disgrazie, potrà aver diritto anch'esso ad una sovvenzione, che verrà accordata dal Consiglio a norma dello stato di cassa, e secondo detterà la prudenza.

Art. 23. — Il socio effettivo avrà dritto nei casi previsti dalle precedenti disposizioni alle sovvenzioni di urgenza, due anni dopo la sua iscrizione ne' ruoli; come, cinque anni dopo alla pensione vitalizia (1).

Art. 24. — Si cominceranno ad accordare le pensioni vitalizie trascorsi cinque anni dalla prima promulgazione dello Statuto (1° gennaio 1866).

(1) Nello Statuto precedente era fatto diritto alle sovvenzioni di urgenza un anno dopo l'iscrizione e due anni dopo l'iscrizione alle pensioni; ma l'assemblea generale del 28 febbraio 1868 modificò l'articolo come oggi si legge.

REGOLAMENTO ANNESSO ALLO STATUTO

Il presente regolamento completa il precedente statuto, determinando le norme conseguenti ai principii fondamentali in esso consacrati, e precisando le attribuzioni di tutti i componenti la Società, si collettivamente che individualmente.

DELLE ASSEMBLEE

ART. 1. — L'assemblea costituita rappresenta e riunisce tutti i poteri della Società.

ART. 2. — Ogni socio intervenuto, sia effettivo, onorario contribuente od acclamato, ha dritto alla discussione.

ART. 3. — Ogni socio sia effettivo, onorario od acclamato avrà dritto alla votazione (1).

ART. 4. — La maggioranza dei voti dei presenti sanziona le deliberazioni.

ART. 5. — Per procedere alle deliberazioni è necessario che i presenti superino almeno la metà dei convocati residenti nella sede sociale.

Però alla seconda convocazione si delibererà, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 6. — I socii assenti hanno il dritto di mandare il loro voto in iscritto; però non potranno votare che per le

(1) L'Assemblea generale del 16 marzo 1870 modificò quest'articolo accordando anche al socio onorario il diritto di votare, diritto che non gli era concesso altrimenti se non quando occupava qualche carica nella Società.

elezioni: ed il loro voto, sia anche segreta la votazione, sarà sempre palese.

Art. 7. — Il voto degli assenti dovrà essere inviato al Consiglio, suggellato, e non potrà aprirsi se non al momento in cui si procederà allo scrutinio.

Non saranno ammessi voti in iscritto per quei socii che si trovino nella sede sociale, eccettuato il solo caso di verificata indisposizione.

Art. 8. — Nessun socio potrà farsi rappresentare da altri, *ma diversi socii assenti dalla sede, che siano in numero non minore di dieci, lo potranno. Questo rappresentante però non avrà dritto che di dare il proprio voto* (1).

Art. 9. — Ogni anno si procederà all'elezione delle cariche prescritte dallo Statuto. In tale occasione verrà composta in precedenza, nell'assemblea generale, una presidenza provvisoria, incaricata di raccogliere i voti per la elezione di una Commissione di scrutinio. La presidenza provvisoria si comporrà dei più anziani fra i socii presenti alla seduta.

Essa consterà di un Presidente, due Assessori ed un Segretario. Il Presidente sarà il più anziano, ed il Segretario il meno anziano dei quattro.

Art. 10. — Il Consiglio d'amministrazione cessante dovrà trasmettere alla Presidenza provvisoria i voti suggellati degli assenti, tanto per la nomina della Commissione di scrutinio, quanto per quella del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Composta la Commissione di scrutinio, cesserà *ipso facto* l'incarico della Presidenza degli anziani, la quale rimet-

(1) Quest'aggiunta distinta da carattere corsivo fu votata dall'Assemblea generale del 13 luglie 1866.

terà alla Commissione i voti suggellati degli assenti per l'elezione del nuovo banco annuale. Dopo il risultato della votazione, tali voti dovranno assieme al verbale conservarsi in archivio.

Art. 11. — La Commissione di scrutinio si comporrà di un Presidente, quattro Scrutinatori ed un Segretario.

Essa sarà tenuta a manifestare nella stessa assemblea il risultato della votazione, e notificare con ufficio apposito la loro nomina ai prescelti; facendo osservare che, elassi cinque giorni dalla data dell'ufficio, sarà ritenuto come dimissionario quello che non avrà risposto in iscritto, o preso possesso di fatto della carica alla quale venne prescelto.

Art. 12. — Ogni sei mesi di ciascun anno dovrà tenersi assemblea generale, nella quale verrà presentato il resoconto di tutte le operazioni effettuate, ed il bilancio dello stato della cassa in generale.

In tale circostanza ogni socio ha il dritto d'interpellare il Consiglio sul suo operato, di domandare delle spiegazioni, serbando le debite forme, e di provocare un voto di sfiducia.

Art. 13. — La discussione del resoconto semestrale sarà chiusa, o colla dichiarazione che l'assemblea conserva tutta la sua fiducia nella rappresentanza, o con un voto di sfiducia. In tal caso la rappresentanza cesserà immediatamente dalle sue funzioni, quando anche non sia compiuto l'anno, e verrà composta la presidenza degli anziani con le norme prescritte nell'art. 10 di questo regolamento, la quale farà procedere, seduta stante, all'elezione di una nuova rappresentanza.

DEI SOCII

Art. 14. — L'ammissione dei socii in generale ha luogo in tre modi:

Per domanda
Per proposta
Per invito

Art. 15. — Ogni individuo ammesso tra i socii effettivi sarà iscritto nei ruoli della Società.

Art. 16. — Egli avrà un diploma con la propria intestazione e con la data di ammissione.

Art. 17. — Tutti i socii debbono essere iscritti individualmente nei ruoli della Società. Quindi ogni coppia o famiglia di artisti che abbia un onorario collettivo deve dichiarare la rispettiva spettanza sul medesimo, onde si rilevi a quanto debba ammontare la prestazione di ciascun individuo.

Art. 18. — L'annua prestazione stabilita nello Statuto che ogni socio effettivo si obbliga di corrispondere, sarà versata al Segretario della Società in quattro rate trimestrali posticipate. I trimestri per ogni ammesso decorrono dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, e così di seguito; per modo che l'individuo ammesso nel corso di un trimestre sarà tenuto a pagarlo.

Art. 19. — Ogni socio è responsabile dei versamenti trimestrali come della tassa di entrata.

Art. 20. — Quel socio effettivo, che con danno della Società non avrà dichiarato esattamente la categoria alla quale deve appartenere per ragione di paga, sarà tenuto a sborsare, tosto che la Società ne verrà a cognizione,

tutte le differenze che potranno verificarsi, tanto sul dritto di entrata che sulle prestazioni decorse.

Art. 21. — Il socio effettivo, che durante la sua carriera artistica avrà goduto un aumento, o sofferta una diminuizione di paga da poter passare dalla 1ª alla 2ª categoria o vicoversa, ha il dovere di darne avviso al Presidente che farà eseguire il suddetto passaggio. Ove manchi a tale obbligo, in danno della Società, gli verranno sospesi tutti i vantaggi cui potesse aver dritto, finchè non ripiani l'arretrato della differenza in più sulla prestazione suddetta.

Art. 22. Il socio, che non si troverà in regola coi pagamenti, non avrà diritto nè al soccorso nè alla pensione, eccetto però quando all'epoca della prima scadenza, che non potè pagare, non avesse chiesto al Consiglio la debita dilazione (1).

Art. 23. — Il socio che si farà escludere per ragioni di cattiva condotta, o per mancato pagamento, o per altri motivi, perderà ogni dritto al rimborso di quanto si troverà di aver contribuito. Dato il caso pertanto che venisse riammesso dietro parere favorevole del censore ed approvazione del Consiglio, non potrà mai pretendere alla sua primitiva anzianità di nomina: pagherà nondimeno gli arretrati, ai quali era obbligato il giorno dell'esclusione, e gli verrà computata invece l'anzianità dal giorno della riammissione.

Art. 24. — Perde ugualmente il diritto del rimborso quel socio effettivo che cessa di esercitare l'arte drammatica. Potrà però essere riammesso al benefizio della Società, qualora novellamente riprenda la sua qualità ed

(1) Quest'articolo fu aggiunto nell'Assemblea generale del 13 luglio 1867.

esercizio di artista. In tal caso sarà tenuto al versamento delle prestazioni nell' intervallo decorso, e dei corrispondenti interessi legali.

Art. 25. — Il socio reclamante qualsiasi dei soccorsi accordati dallo Statuto, dovrà appoggiare la sua domanda con autentico documonto di autorità locale, che ne accerti la personale identità.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27. — Il Consiglio d'amministrazione della Società si compone del Presidente effettivo, dei due Vicepresidenti, dei quattro Consiglieri, del Censore, del Cassiere e del Segretario.

Art. 27. — Incombe al Consiglio di promuovere lo sviluppo progressivo dell'Associazione, eliminando qualunque causa ne impedisca l'ulteriore procedimento. Comporrà le divergenze e le collisioni che possano insorgere nella Società, terrà calcolo dello stato finanziario della medesima, proponendo quanto valga a meglio rafforzarla e a rendere vieppiù sensibili i vantaggi del mutuo soccorso morale e materiale.

Art. 28. — Il Consiglio d'amministrazione si riunirà ordinariamente ogni mese per decidere delle ammissioni, esclusioni o espulsioni, motivando le decisioni sui rapporti che avrà cura di procurarsi in ciascuna emergenza, e di quanto altro potrà occorrere pel buono andamento dell' amministrazione. Sarà però facoltato il Presidente di convocarne straordinariamente i componenti per le risoluzioni di urgenza.

Art. 29. — Il Consiglio esaminerà i ricorsi dei biso-

gnosi, e deciderà dell' ammessibilità o rifiuto dei medesimi, giovandosi per norma dei rapporti dei socii relatori.

Deciderà sul quantitativo della sovvenzione qualsiasi, regolato sullo stato finanziario, senza eccedere i limiti fissati dallo Statuto.

Art. 30. — È data facoltà al Consiglio di concedere a sua prudenza delle dilazioni pel pagamento a quei socii in ritardo i quali abbiano potuto giustificare l'inadempimento temporaneo; però questa dilazione non può eccedere i tre mesi, e non riguarderà che quei socii i quali si troveranno in ritardo di tre rate trimestrali. Potrà pure il Consiglio, ove lo creda, ed in vista di eccezionali circostanze, accettare dal socio in ritardo di tre rate trimestrali l' importo di una o due sole rate, accordando, sempre con prudenza, la dilazione che crederà necessaria pel rimanente, senza però eccedere i tre mesi.

Art. 31. — Ove qualcuno dei componenti il Consiglio creda necessaria qualche modifica allo Statuto, ne avanzerà rapporto per la relativa discussione in assemblea.

Art. 32. — Niuno tra i componenti il Consiglio potrà allontanarsi dalla sede sociale, senza un permesso, che sarà accordato dal Presidente, non oltrepassando i tre mesi. Trascorso questo termine senza aver fatto ritorno, si riterrà come dimissionario.

Art. 33. — Per procedere alle deliberazioni è necessaria la presenza di due terzi del Consiglio.

Art. 34. — Le deliberazioni del Consiglio, vistate dal Censore e controsognate dalle firme del Presidente e dei componenti il Consiglio, verranno trascritte in apposito registro, ed eseguite a cura del Presidente.

Art. 35. — Ogni anno verrà presentato dal Consiglio in assemblea generale un bilancio indicante gl' introiti

di ogni genere, e le spese del personale addetto, o le sovvenzioni di urgenza. Farà inoltre conoscere il numero dei socii contribuenti, l' ammontare di tali contribuzioni, e, stabilito per tal guisa lo *stato discusso*, si proporrà la cifra giornaliera da assegnarsi ai socii effettivi aventi dritto alle pensioni vitalizie.

Art. 36. — Ogni atto o mandato sarà munito del suggello della Società col simbolo dell' arte drammatica per emblema, e con la denominazione: *Società drammatica italiana di mutuo soccorso.*

DEL PRESIDENTE EFFETTIVO

Art. 37. — Il Presidente effettivo è l'interpetre dei bisogni generali della Società, e dei socii individualmente. Tuttavia non potrà mai decidere da sè solo, sì nella parte amministrativa che nell' economica ed artistica, se non inteso il Consiglio d' amministrazione, ed in seguito di apposita deliberazione del medesimo.

Art. 38. — Ha facoltà di convocare l'assemblea generale fissandone il giorno e l'ora ed indicando l'oggetto della discussione. Ne darà all' uopo avviso ai socii con apposita circolare o annunzio sul bullettino della Società.

In caso di urgenza convocherà solamente i socii che si trovano nella sede sociale, la cui deliberazione s' intenderà legalmente seguita.

Art. 39. — Regge l' ordine e dirige la discussione di ogni tornata; ha la parola senza prevenzione o limite. Ha un voto come tutti gli altri socii, e due voti nel solo caso di parità.

Art. 40. — Essendo a lui devolute le nomine dei socii relatori, del segretario e degli impiegati subalterni , egli

stesso s' incaricherà di parteciparle ai prescelti con apposito ufficio. Non rispondendo per iscritto, o non prendendo possesso del posto dopo cinque giorni, l' individuo eletto sarà tenuto come dimissionario.

Art. 41. — In mancanza del Presidente, il Vice-presidente più anziano ne assumerà tutti i doveri e le attribuzioni.

DEL CENSORE

Art. 42. — Il Censore è considerato come il procuratore fiscale della Società in generale, nello scopo di far rispettare lo Statuto sociale e le disposizioni che da esso emergono.

Art. 43. — Sarà cura speciale del Censore di tenere un registro, ove saranno notati gl' individui la cui condotta potesse dar luogo a serie considerazioni, ed altro notamento dei socii morosi, affine di promuovere dal Consiglio le opportune provvidenze.

Art. 44. — Esaminerà ciascun notamento di spese occorse, facendovi gli appunti che potessero meritare, e lo trasmetterà con apposito visto al Consiglio pei relativi mandati.

Art. 45. — Il Censore non avrà voto deliberativo, ma consultivo.

DEL CASSIERE

Art. 46. — Il Cassiere introita tutte le somme che gli vengono depositate dal Segretario, e ne tiene esatto conto in un registro apposito.

Art. 47. — Nello stesso registro terrà notati i pagamenti

disposti, specificando tanto la provenienza degl'introiti, che il titolo delle spese. Sì questi che quelli non saranno tenuti per validi se non appoggiati da documenti portanti la firma del Presidente, del Segretario, ed il suggello della Società.

Art. 48. — In ogni trimestre il Cassiere presenterà al Presidente il resoconto degli introiti e degli esiti, ed ottenutone il *visto*, verserà il resto nella Cassa di risparmio, o alla Banca nazionale, o altrove, a prudenza del Presidente, ritirandone un libretto intestato: —*Società drammatica italiana di mutuo soccorso.*

DEI SOCII RELATORI

Art. 49. — Incombe ai socii relatori di ricevere le domande dei bisognosi, di verificare la sussistenza delle esposte ragioni, d'informarsi della loro condotta e di spedirne l'incartamento al Presidente per le opportune discussioni.

Nei soli casi di massima urgenza, premesse le indagini di cui sopra, e qualora le domande non siano in opposizione al disposto dello Statuto, saranno facoltati a somministrare o far somministrare dalle autorità locali un sussidio che non dovrà mai oltrepassare le lire cinquanta.

DEL SEGRETARIO

Art. 50. — Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna.

Ha la vigilanza e la responsabilità dell'archivio. Stabilisce i registri che occorrono per le deliberazioni del Consiglio, per la corrispondenza, il personale dei socii, gli

introiti ed esiti, servendo così di esatto controllo alla cassa. Terrà dei registri a matrice per rilasciare le ricevute delle prestazioni, ed un altro simile per spedire i mandati di pagamento, ed è facoltato ad impiantare quanti altri registri potranno occorrere per l'andamento amministrativo, i quali dovranno tenersi sempre al corrente per presentarli al Consiglio quante volte ne venga richiesto.

Art. 51. — È obbligato recarsi tutti i giorni alla residenza, secondo l' orario che verrà fissato dal Presidente.

Dovrà assistere alle sedute del Consiglio, ed alle assemblee generali che egli aprirà con la lettura delle materie da trattarsi, e redigerà i processi verbali che verranno letti nella successiva tornata per poscia conservarsi in archivio.

DEL BIDELLO

Art. 52. — Il bidello dipende interamente dal Presidente in tutto ciò che ha relazione ai suoi incarichi, e sarà soggetto alla sorveglianza del Segretario.